SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 25 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

91A4122

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1991, n. 305.

Regolamento concernente la concessione dell'utenza del servizio d'informatica per l'accesso alla base informativa del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 ottobre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1991;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le pubbliche amministrazioni e i privati possono essere autorizzati a collegarsi, mediante servizio telematico, con il sistema informativo del Ministero delle finanze per la consultazione degli atti catastali contenuti negli archivi informatici del catasto terreni, del catasto edilizio urbano e del catasto geometrico. Tale collegamento verrà assicurato dai sistemi di elaborazione operanti presso gli uffici tecnici erariali competenti per territorio nei limiti delle potenzialità dei sistemi medesimi.

Art. 2.

1. L'autorizzazione al collegamento è concessa, su istanza della parte interessata, dal Ministro delle finanze o, su sua delega, dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che vi provvede mediante la stipula di apposita convenzione con il richiedente.

Art. 3.

1. L'autorizzazione è concessa, dopo aver valutato i motivi di interesse pubblico e le esigenze professionali che presiedono al suo rilascio, in base alle capacità elaborative e di assorbimento dei sistemi installati nei singoli uffici tecnici erariali, tenuto conto anche delle disponibilità di collegamento esistenti al momento del rilascio.

Art. 4.

1. Sono ammessi ad usufruire del servizio le seguenti categorie di utenti:

a) categoria A: organi dello Stato, enti pubblici titolari, a norma di legge, dei diritti di acquisizione o di consultazione gratuita degli atti dei catasti;

b) categoria B: enti, persone giuridiche non comprese nella categoria A e persone fisiche.

Art. 5.

1. L'autorizzazione può cessare per le cause previste nella convenzione di rilascio. Il Ministero delle finanze può revocare, sospendere o limitare la concessione nel caso in cui subentrino motivi di interesse pubblico o si verifichino gravi violazioni degli obblighi assunti dall'utente. La revoca o la limitazione è comunicata attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con tassa a carico del destinatario ed ha effetto dal decimo giorno successivo al suo ricevimento.

Art. 6.

1. La convenzione decorre dal giorno in cui viene stipulata e scade il 31 dicembre successivo. La mancanza di disdetta da parte del Ministero delle finanze o da parte dell'utente, da darsi con raccomandata da inviare non meno di tre mesi prima della scadenza, comporta il tacito rinnovo della convenzione per un altro anno. Le spese della convenzione sono ad esclusivo carico del richiedente.

Art. 7.

1. L'utente dovrà collegarsi all'elaboratore elettronico dell'ufficio competente per territorio a mezzo di proprie apparecchiature elettroniche tecnicamente compatibili con la rete. Il giudizio di compatibilità è di esclusiva competenza della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Le spese di acquisto o di locazione delle apparecchiature elettroniche, nonché quelle del collegamento con il concentratore e della utilizzazione delle linee di telecomunicazioni sono integralmente a carico dell'utente. Ove necessario, per la realizzazione del collegamento, l'utente dovrà dotarsi del software per il servizio telematico acquisendone la licenza d'uso esclusivamente dal Ministero delle finanze che vi potrà provvedere direttamente od avvalendosi di società all'uopo delegate.

Art. 8.

1. Il Ministero delle finanze ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione,

ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema. Nessuna responsabilità deriva all'Amministrazione finanziaria per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le variazioni suddette, né per eventuali inesattezze o incompletezze dei dati contenuti negli archivi, né per eventuali interruzioni tecniche o sospensioni del servizio. Nella convenzione è inserita apposita clausola con cui il Ministero delle finanze è esonerato dalle dette responsabilità.

Art. 9.

1. È fatto divieto all'utente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività e da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione e di rilascio di dati e documenti catastali. Non è consentita la commercializzazione delle informazioni o la loro duplicazione o riproduzione simultanea su nastri o altri supporti adatti all'elaborazione elettronica; è fatto, altresì, assoluto divieto di compiere o tentare di compiere attività di elaborazione elettronica sui dati memorizzati. La riproduzione in testi e riviste dei documenti desunti dagli archivi elettronici è consentita soltanto su espressa autorizzazione della direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e deve contenere l'indicazione dell'ufficio tecnico erariale emittente, nonché gli estremi dell'atto autorizzativo.

Art. 10.

1. La violazione dei divieti di cui all'art. 9 comporta la revoca della concessione e, ove ricorra il caso, la denuncia del fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 11.

1. L'utenza del servizio è concessa dietro pagamento dei corrispettivi di seguito indicati:

a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da versarsi all'atto della stipula della stessa. L'importo della cauzione verrà trattenuto dal Ministero delle finanze e sarà restituito al termine della utenza;

b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione da versarsi in rate trimestrali anticipate. Per il primo anno di durata della convenzione il canone è dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene rilasciata l'autorizzazione è computato nei dodicesimi;

c) addebito a consuntivo per le visure effettuate nel trimestre precedente in base alla tariffa unitaria in vigore.

2. Gli importi suddetti sono fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, ad eccezione di quello previsto dalla lettera *c)* del comma 1 che è determinato nella stessa misura di quello stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384. Il canone di abbonamento viene revisionato in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedento.

3. È in facoltà del Ministero delle finanze di fissare, con apposito decreto motivato da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro, un ammontare diverso.

4. L'importo dei corrispettivi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 è corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato all'ufficio tecnico erariale competente per territorio, con imputazione all'apposito capo e capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. La cauzione è costituita con le modalità previste dall'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635. L'attestato del versamento deve essere trasmesso all'amministrazione per il tramite dei suoi organi centrali e periferici.

5. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, può stipulare speciali convenzioni con notai, ordini, consigli, collegi professionali, enti pubblici erogatori di servizi e similari categorie di utenti, anche in deroga alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui al comma 4.

6. Le fatture devono essere pagate per intero entro trenta giorni dalla data di emissione, altrimenti sono considerate insolute a tutti gli effetti.

7. Ciascuna fattura riguarda il canone anticipato per il trimestre in corso e l'ammontare relativo alle visure effettuate nel trimestre precedente. In caso di insolvenza, relativamente anche ad una sola fattura, il servizio viene sospeso con diritto del Ministero delle finanze di rivalersi sulla cauzione. In caso di ripristino del servizio la cauzione stessa deve essere reintegrata nella misura allora in vigore. Il collegamento è riattivato soltanto dopo l'effettuazione dei pagamenti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

Art. 12.

1. L'utente che si colleghi al centro con più terminali, è tenuto a stipulare altrettante convenzioni, con le stesse modalità stabilite per i collegamenti ad un solo terminale effettuati in abbonamento ordinario.

2. Tuttavia, è consentita un'unica convenzione, con versamento di un solo canone di abbonamento per il collegamento di più terminali dello stesso utente ubicati in un medesimo stabile o sede, concentrati in una linea telefonica. In tale ipotesi le ricerche, compiute attraverso i vari terminali, si sommano ed il loro totale viene calcolato ai fini del relativo addebito.

Art. 13.

1. L'utenza del servizio è concessa dopo la frequenza ai corsi di addestramento e di aggiornamento organizzati dal centro informativo del catasto. I corsi sono tenuti nei locali del suddetto centro nell'aula all'uopo informatizzata, sotto l'egida della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni», e svolti da funzionari della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; le competenze relative alla docenza fanno carico al capitolo di spesa della Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni». Gli utenti sono tenuti al preventivo pagamento, per ciascun corso e per ciascun partecipante, a titolo di rimborso spese, della somma determinata con il decreto di cui all'art. 11, comma 2, da versare con le modalità di cui allo stesso art. 11, comma 4. L'accesso a tale servizio è gratuito per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche ed è ridotto ad un terzo per i dipendenti delle amministrazioni regionali, provinciali, comunali e delle comunità montane purché su richiesta dell'amministrazione di appartenenza fatta per ragioni di ufficio e nei limiti di due dipendenti per ogni terminale collegato.

Art. 14.

1. La convenzione indica il foro competente per ogni controversia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1991
Atti di Governo, registro n. 83, foglio n. 68

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1, lettera *c)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 11:

— La tabella *A* allegata al D.P.R. n. 648/1972 riporta i tributi speciali per i servizi resi dal Ministero delle finanze. Il comma 3 dell'art. 8 del D.L. n. 332/1989 (Misure fiscali urgenti) sestuplica le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla predetta tabella *A*, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella.

— Il testo dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827/1924, come sostituito dal D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309, poi modificato per effetto della legge 1° dicembre 1953, n. 936, e dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635, è il seguente:

«Art. 54. — Secondo la qualità e l'importanza dei contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione.

Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse nazionale nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le casse di risparmio, i monti di credito su pegno di 1ª categoria e le banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000.

Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire *6.000.000* e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto.

Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito.

Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire *480.000* annue, l'amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario.

In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione.

È pure fatta facoltà all'amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persona o ditte, nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 38.

L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'amministrazione contraente riconoscesse necessarie.

Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato».

91G0349

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 15 giugno 1991.

Modificazione del decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 99, relativo al reinquadramento nella disciplina dei presidi medico chirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;

Visto il decreto ministeriale n. 99 dell'8 agosto 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 12 novembre 1988, con il quale è stato stabilito il reinquadramento nella disciplina dei presidi medico chirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi;

Preso atto della rilevanza dei requisiti di sicurezza imposti dall'attuale normativa italiana;

Ritenuto opportuno includere nuovi prodotti oggi disponibili nell'ambito dei Paesi CEE, sulla base di prove, effettuate presso altri laboratori, che comunque garantiscano livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 99;

Vista pertanto la necessità di integrare il suddetto provvedimento per consentire l'attuazione di quanto previsto al precedente;

Decreta:

Articolo unico

1. L'art. 3 del decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 99, relativo al reinquadramento nella disciplina dei presidi medico chirurgici degli elettrostimolatori attivi impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi viene completato come segue:

«3.5. Nelle more dell'attuazione della direttiva elettromedicali attivi impiantabili n. 90/385/CEE, per quanto riguarda i prodotti commercializzati in ambito CEE, l'autorizzazione al commercio verrà rilasciata sulla base di una documentazione probante da cui risulti che i prodotti sono stati sottoposti a prove e controlli uguali a quelli effettuati in Italia oppure a prove e controlli diversi che comunque garantiscano gli stessi livelli di sicurezza previsti dal decreto ministeriale 8 agosto 1988, n. 99.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

91A4135

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 settembre 1991.

Deroghe sperimentali alle caratteristiche funzionali degli autobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976;

Visto il proprio decreto n. 12 (53) 10.AU del 1° febbraio 1982;

Visto il proprio decreto n. 119 (53) 10.AU del 26 febbraio 1983;

Visto il proprio decreto n. 1550 (53) 10.AU del 15 gennaio 1986;

Visto il proprio decreto n. 877 (53) 10.AU del 18 luglio 1986;

Visto il proprio decreto n. 832 (53) 10.AU del 3 settembre 1986;

Visto il proprio decreto n. 1174 (53) 10.AU del 2 ottobre 1987;

Considerata l'opportunità di valutare adeguatamente la messa in opera di nuovi materiali e di nuove tecnologie che il progresso tecnico offre nella costruzione dei veicoli in generale, e di quelli adibiti al trasporto in comune delle persone, in particolare;

Preso atto dell'esperienza maturata nell'esercizio urbano del trasporto in comune di persone;

Sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli che di esercizio delle linee;

Decreta:

In via sperimentale, ed in attesa della promulgazione di norme europee concernenti le caratteristiche costruttive degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone, sono considerati ammissibili, in alternativa, le seguenti varianti alle norme a suo tempo emanate e riguardanti le caratteristiche funzionali seguenti:

1. l'apertura dei finestrini degli autobus delle categorie urbano e suburbano può essere anche realizzata in conformità alle norme emanate per gli autobus interurbani;

2. allorché le superfici esterne e le strutture resistenti degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone vengano realizzate con l'uso di materiali intrinsecamente contrastanti la corrosione quali:

leghe leggere;

acciai inossidabili;

acciai passivanti con contenuti in rame, cromo e nichel almeno nelle seguenti percentuali contemporaneamente presenti:

Cu ≥ 0,25%
Cr ≥ 0,30%
Ni ≥ 0,20%

possono essere esentati dalla verifica in nebbia salina, come prescrive la tabella CUNA NC 584-11 edizione 6 giugno 1985, purché la casa costruttrice rilasci apposita dichiarazione sul tipo di materiale impiegato. Si fa riserva di stabilire successivamente prove più idonee alla verifica dell'effettiva resistenza dei materiali all'ossidazione ambientale.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge n. 707/1975 reca: «Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza dei veicoli». Si trascrive il testo del relativo art. 9:

«Art. 9. — Il Ministro per i trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche costruttive degli autobus in relazione all'uso al quale essi sono destinati, in applicazione anche della legge 15 febbraio 1974, n. 38, nonché in armonia con le raccomandazioni e i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, commissione economica per l'Europa».

— Il D.M. 1° febbraio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 19 febbraio 1982, concerne le caratteristiche funzionali e l'approvazione dei tipi unificati di autobus iterurbani sovvenzionabili con contributo statale dal 1° gennaio 1982.

— Il D.M. 26 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 dell'11 marzo 1983, riguarda le caratteristiche funzionali e l'approvazione dei tipi unificati di autosnodati per trasporto di persone, sovvenzionabili con contributo statale ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

— Il D.M. 15 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1986, reca le caratteristiche dei veicoli sovvenzionabili con contributo statale (autobus interurbani a due piani). Norme transitorie.

— Il D.M. 18 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 dell'11 agosto 1986, reca le caratteristiche funzionali e di unificazione degli autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale successivamente al 1° gennaio 1987.

— Il D.M. 3 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 220 del 22 settembre 1986, riguarda le caratteristiche funzionali e di unificazione per la sovvenzionabilità con contributo statale degli autobus interurbani regionali destinati esclusivamente a servizi con percorsi limitati e frequenti fermate.

— Il D.M. 2 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1987, reca le caratteristiche funzionali e l'approvazione dei tipi unificati di «autobus e minibus destinati al trasporto di persone a ridotta capacità motoria anche non deambulanti» ed «autobus, minibus ed autobus snodati con posti appositamente attrezzati per persone a ridotta capacità motoria».

91A4150

DECRETO 18 settembre 1991.

Deroghe sperimentali alle caratteristiche costruttive degli autobus.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1975, n. 707, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1976;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 19 maggio 1977;

Visto il proprio decreto 14 gennaio 1983 sugli autobus snodati ed autotreni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 1° febbraio 1983;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1985 sugli autobus a due piani, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 13 giugno 1985;

Visto il proprio decreto 29 aprile 1986 sugli autobus per servizio pubblico di linea interurbano a concessione statale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1986;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1989 sulla colorazione degli autobus in servizio pubblico di linea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989;

Considerata l'opportunità di valutare la messa in opera di nuovi materiali e di nuove tecnologie che il progresso tecnico offre nella costruzione dei veicoli in generale e di quelli adibiti al trasporto delle persone in particolare;

Esaminati i risultati della sperimentazione autorizzata in data 26 luglio 1988, con foglio n. 1657/4288/2, circa la riduzione delle superfici sottoposte alla colorazione di unificazione;

Sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli che di esercizio delle linee;

Decreta:

In via sperimentale, ed in attesa della promulgazione di norme europee concernenti le caratteristiche costruttive degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone, vengono considerate ammissibili, in alternativa, le seguenti varianti alle norme a suo tempo emanate:

1. nel caso degli autobus urbani e suburbani, qualora la carrozzeria venga realizzata mediante l'impiego di acciai inossidabili o leghe leggere non necessitanti di verniciatura, la colorazione esterna che ne individua la categoria può essere ridotta ad una fascia di altezza non inferiore a 300 mm che percorra interamente le fiancate della carrozzeria integrata con una seconda fascia, posta al di sopra del filo superiore di finestrini, di altezza non inferiore a 200 mm, ovvero a tutt'altezza qualora lo spazio disponibile risulti inferiore al valore citato.

Le suddette fascie devono risultare completamente libere, senza apposizioni di fregi, guidoncini, scritte.

Nulla è variato per quanto concerne la colorazione degli scudi anteriore e posteriore degli autobus urbani e suburbani.

La colorazione può essere realizzata anche mediante sovrapposizione;

2. il tetto degli autoveicoli adibiti al trasporto in comune delle persone può essere verniciato, quale parte non in vista, nel colore grigio prossimo a quello individuato al punto 4.3 della tabella CUNA NC 584 - 02;

3. l'aerazione nell'abitacolo dei passeggeri degli autobus può essere realizzata in conformità a quanto contenuto nell'allegato tecnico al presente decreto.

Roma, 18 settembre 1991

Il Ministro: BERNINI

ALLEGATO TECNICO

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PER L'OMOLOGAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO IN COMUNE DELLE PERSONE.

1. *Aerazione e ricambio aria nel vano passeggeri.*

1.1. I veicoli devono disporre di una superficie apribile, intesa come effettivamente aperta in un certo istante, per l'aerazione dell'abitacolo dei passeggeri, determinata in funzione del volume nominale del veicolo V_n, espresso in m^3, definito dalla formula:

$$V_n = L \times H \times Z$$

con:

L - lunghezza del veicolo espressa in m;

H - altezza interna del veicolo, assunta per tutti i veicoli uguale a 1,9 m (2 × 1,9 m per i veicoli a due piani);

Z - larghezza del veicolo in m.

1.2. Per il calcolo della superficie apribile F (espressa in dm^2) si considerano quelle di:

— finestrini delle fiancate laterali;

— botole sul tetto e prese d'aria per la ventilazione, se presenti, considerate per l'intero vano carrozzeria.

1.3. *Vani di aerazione e bocche di distribuzione dell'aria.*

Per il calcolo del ricambio forzato di aria si sommano le portate immesse a quelle espulse dall'abitacolo passeggeri; i valori di riferimento sono quelli ottenuti con fluido standard indicati dal costruttore del gruppo di ventilazione.

Le bocche di aerazione dovranno essere opportunamente distribuite nella lunghezza dell'abitacolo con un numero di almeno una per veicoli fino a 7,5 m di lunghezza, due per i veicoli compresi ta i 7,5 ed i 9 m e tre per lunghezze superiori ai 9 m; per gli autobus snodati i due elementi rigidi vanno considerati separatamente.

Per gli autobus a due piani, ciascun piano va considerato anch esso separatamente.

1.4. *Calcolo della portata minima d'aria.*

Definita con

$$R = F : V_n$$

(F in dm^2 e V_n in m^3)
la superficie apribile per unità di volume nominale del veicolo, deve risultare un ricambio forzato d'aria con portata minima di:

$$Q \quad (m^3/h)$$

1.4.1. $Q = 0$

per:

— veicoli urbani, suburbani, miniscuolabus e scuolabus con $R \geq 2$;

— veicoli interurbani, gran turismo e privati con $R \geq 4,2$;

1.4.2. $Q = 23\ V_n\ (2 - R)$

per veicoli urbani, suburbani e scuolabus con $1,4 \leq R < 2$;

1.4.3. $Q = 11\ V_n\ (4,2 - R)$

per veicoli interurbani, granturismo e privati con $1,4 \leq R < 4,2$.

1.5. *Impianto di condizionamento dell'aria.*

Per $R < 1,4$ deve essere previsto un impianto per il condizionamento dell'aria, avente le seguenti caratteristiche:

1.5.1. esistenza di un numero minimo di finestrini apribili, anche se con chiave:

— 1 per veicoli urbani, suburbani e scuolabus, con superficie apribile minima complessiva di almeno

15 dm^2

— 2 per veicoli interurbani (4 nel caso di veicoli a due piani ovvero autosnodati), gran turismo e privati, con superficie apribile complessiva minima di almeno

30 dm^2

1.5.2. possibilità, da parte del conducente, di sporgere la testa dal suo finestrino;

1.5.3. porta dell'impianto, calcolata in base alle caratteristiche standard di targa del gruppo, tale da garantire la possibilità di un ricambio/ricircolo completo d'aria ogni 3 minuti (4 minuti nel caso di autobus snodato) con riferimento al volume nominale V_n del veicolo;

1.5.4. ad esclusione dei veicoli urbani e suburbani, deve essere garantito, per costruzione, un ricambio minimo d'aria ogni 60 minuti, con riferimento al volume nominale del veicolo: detta richiesta si ritiene soddisfatta in presenza di certificazione da parte del costruttore del veicolo.

91A4131

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 17 luglio 1991.

Termini per la presentazione delle domande di contributo ai sensi dell'art. 3-*octies* della legge 27 marzo 1987, n. 121, istitutiva del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3-*octies* della legge 27 marzo 1987, n. 121, che ha istituito il Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 573, con il quale sono stati stabiliti i criteri, le modalità e le procedure di concessione dei contributi di cui al citato art. 3-*octies* della legge n. 121/87;

Ritenuto necessario stabilire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo in considerazione della carenza di stanziamenti;

Decreta:

Le domande di contributo ai sensi dell'art. 3-*octies* della legge 27 marzo 1987, n. 121, devono essere presentate al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 573.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 17 luglio 1991

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 1991
Registro n. 15 Industria, foglio n. 297

91A4151

DECRETO 7 agosto 1991.

Approvazione di due tariffe di assicurazione per il caso di morte, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 23 aprile 1990, presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazioni per il caso di morte, sostitutive delle analoghe in vigore;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 022939 del 27 agosto 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione per il caso di morte, sostitutive delle analoghe in vigore, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa 11/CD-u: assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura del debito residuo di rate certe posticipate a premio unico (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1990);

2) tariffa 11/CD: assicurazione temporanea per il caso di morte a copertura del debito residuo di rate certe posticipate a premio annuo (sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 giugno 1990).

Le condizioni speciali di polizza da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti sono le stesse approvate con il citato decreto ministeriale del 7 giugno 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4133

DECRETO 7 agosto 1991.

Autorizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma, ad utilizzare in particolari contratti una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata, secondo quanto richiesto dall'Istituto stesso.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 2 maggio 1990, e la successiva integrazione del 2 agosto 1990, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione ad utilizzare in un contratto una tariffa speciale di assicurazione in vigore nonché l'approvazione di una tariffa temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità permanente da utilizzare per lo stesso contratto;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze;

Vista la lettera n. 120515 del 6 febbraio 1991 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad utilizzare per l'emissione di contratti stipulati dal Fondo di previdenza per i dipendenti delle sei grandi agenzie generali dell'INA, la tariffa di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico di inventario, già approvata con decreto ministeriale 17 ottobre 1989 per l'emissione di contratti a favore dei dipendenti di imprese di assicurazione che non esercitano il ramo vita o che non fanno parte di gruppi assicurativi nei quali il ramo vita viene esercitato.

Art. 2.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità da utilizzare esclusivamente per l'emissione di contratti stipulati dal predetto Fondo di previdenza, presentata dal suddetto Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4134

DECRETO 13 settembre 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la domanda in data 22 febbraio 1990 presentata dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la lettera n. 021864 del 18 maggio 1990 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti Tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni speciali

di polizza presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma:

1) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte, sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1990;

2) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa di cui al punto 1), sostitutive delle analoghe approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1990;

3) tariffa di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidità, sostitutiva dell'analoga in vigore;

4) condizioni speciali di polizza, regolanti anche la copertura per l'invalidità permanente, da applicare alla tariffa di cui al punto 3), sostitutive delle analoghe in vigore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A4152

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 2 agosto 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, la legge 27 dicembre 1989, n. 407, e la legge 29 dicembre 1990, n. 405, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

CARLO BANFI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: impianti per il trattamento di superfici metalliche, dotati di sistemi robotizzati, destinati ai settori dell'auto, dei trasporti e della meccanica in genere.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Rescaldina (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.138.042.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

C.I.F.E. S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione del processo di lavorazione di filo ramato per saldature Co2.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Corsalone di Chiusi della Verna (Arezzo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.926.269.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1991.

CIRCUIT LINE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi elettronici avanzati per ottimizzare il processo di testing dei circuiti stampati a montaggio superficiale in entrambi i lati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 912.223.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

COSTRUZIONI ELETTROMECCANICHE ING. BUZZI E C. CEMB S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: apparecchiatura computerizzata e portatile atta al rilievo, all'analisi e alla misura delle vibrazioni di impianti industriali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Mandello del Lario (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 514.535.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

DUCATI ENERGIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo e nuovo prodotto tecnologico altamente innovativo, per l'accensione elettronica di piccoli motori.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.375.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

ERGOM MATERIE PLASTICHE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: tecnologie innovative di stampaggio con materiali termoplastici di componenti interni non strutturali, rigidi, dell'autoveicolo; esse consentono l'esecuzione contemporanea di un rivestimento estetico o fonoassorbente utilizzando un'unità produttiva robotizzata di immediata flessibile programmazione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: S. Raffaele Cimena (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 768.985.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 9 aprile 1991.

FACON S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di condensatori elettrolitici particolarmente adatti a conciliare esigenze diverse delle nuove applicazioni elettroniche e studio delle metodologie per la loro produzione ottimale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Varese.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 593.950.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

INDUSTRIE COMETTO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti innovazioni tecnologiche con comandi e autoregolazioni elettroniche nei semoventi e nei rimorchi per trasporti speciali ed eccezionali ottimizzanti le prestazioni, l'affidabilità e la sicurezza di impiego.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 673.046.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

LOLLINI INTERNATIONAL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progettazione e realizzazione di un nuovo procedimento criogenico per il recupero di materiali vari provenienti da scarti solidi di lavorazioni individuali e da scarti di fine utilizzo di manufatti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Granarolo Emilia (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 502.149.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

MONTONATE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: processo per produzione continua e diretta da polimero di contenitori in materiale plastico su base polietilentereftalato, utilizzabili sia in forni tradizionali che a microonde.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Mornago (Varese).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 452.340.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 31 agosto 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

NUOVA OLEODINAMICA FABBI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: studio e progettazione di un impianto modulare a ciclo automatico, per la gestione, movimentazione e stoccaggio dei materiali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione:. Modena.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 244.333.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

OLIVETTI - CANON INDUSTRIALE S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: programma di innovazione tecnologica sul processo per la realizzazione di copiatrici e stampanti laser.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Agliè (Torino).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 897.050.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1987;

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

RAVAGLIOLI S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: automazione integrale di tutte le fasi del processo di produzione attrezzature per autofficine, in particolare ponti sollevatori.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Pontecchio Marconi (Bologna).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.382.955.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

RIMOLDI S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistemi automatizzati di cucitura per produzioni industriali nel campo dell'abbigliamento ed alta flessibilità guidati da articolate strutture di programmazione, controllo ed elaborazione dati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Olcella di Busto Garolfo (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.325.440.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 marzo 1992.

SIEL - SOCIETÀ INTERNAZIONALE ELETTRONICA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto nel campo degli alimentatori statici di continuità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Grezzago (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 1.876.720.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 6 dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1992.

SP ELETTRONICA S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: rilevanti avanzamenti tecnologici di prodotto e di processo nel settore delle reti resistive a film sottile e dei trasduttori potenziometrici in plastica conduttiva.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Mazzo di Rho (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 3.507.354.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

STOLA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: cella di misura per la rilevazione automatica dei parametri dimensionali di componenti di carrozzeria per l'industria autoveicolistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 588.928.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° febbraio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

UBALIT S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo multifunzionale per realizzare stampi ad iniezione di tecnopolimeri speciali e gomma siliconica liquida.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 15 novembre 1990.

Luogo di esecuzione: Loiano (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 842.771.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

Roma, 2 agosto 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A4137

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 5 agosto 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 luglio 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 55 concernente l'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, è aggiunta la scuola diretta a fini speciali in «giornalismo medico-scientifico».

Dopo l'art. 110 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

NORMATIVA SPECIFICA

Scuola diretta a fini speciali
in «giornalismo medico-scientifico»

Art. 111. — È costituita, presso l'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, la scuola diretta a fini speciali in giornalismo medico-scientifico.

La scuola si propone una qualificata preparazione professionale idonea a costituire un tramite di elezione fra la cultura medico-scientifica espressa sia a livello accademico che di altre istituzioni scientifiche pubbliche e private.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di metodologie per la divulgazione medico-scientifica.

Art. 112. — La durata del corso degli studi della scuola è di anni due e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di 12, 6 per ogni anno di corso.

Art. 113. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia e lettere; la cattedra di patologia medica.

Art. 114. — L'attività pratica comporta ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1° Anno:

elementi di anatomia ed istologia;
elementi di biologia generale;
elementi di chimica;
elementi di fisiologia generale e fisiopatologia;
elementi di patologia generale;
elementi di medicina interna;
tecnologia applicata alla chirurgia;
elementi di medicina legale;
elementi di diagnostica per immagini;
epidemiologia;
inglese scientifico I.

2° Anno:

tecniche audiovisive;
tecniche giornaliste di approccio;
tecniche del giornalismo radio-televisivo;
teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
psicologia delle comunicazioni di massa;
economia sanitaria;
statistica sanitaria;
educazione sanitaria;
legislazione sanitaria;
gestione ospedaliera;
inglese scientifico II.

Art. 115. — La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo le modalità stabilite dal consiglio della scuola, tali da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 116. — L'attività didattica e scientifica è completata da un tirocinio che dovrà svolgersi sotto la guida di un docente della scuola.

Il tirocinio dovrà svolgersi presso società, enti ed istituzioni indicati dal consiglio della scuola e con essa convenzionati.

Il tirocinio viene svolto in ciascuno dei due anni di corso.

La frequenza ai corsi ed al tirocinio è obbligatoria.

Art. 117. — In ogni anno di corso lo studente sostiene esami per singola disciplina. La commissione relativa agli esami annuali è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 118. — Per ogni anno di corso lo studente è sottoposto a valutazione in relazione al tirocinio.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 119. — Per il conseguimento del diploma viene sostenuto un esame consistente in una dissertazione scritta di tipo giornalistico su argomento indicato dalla commissione di diploma e da una ricerca originale su argomento scientifico con presentazione di elaborato finale sotto forma di articolo giornalistico.

La commissione per l'esame di diploma è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Per quanto non specificatamente previsto dallo statuto della scuola si rinvia alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 5 agosto 1991

Il rettore: CRESCENTI

91A4117

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 24 settembre 1991, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati gli articoli 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"; la Legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla Legge 2 maggio 1974, n. 195"; l'articolo 3, comma 1 e comma 6; l'articolo 4, comma 2, limitatamente alle parole: "di cui all'art. 3 della stessa Legge"; il comma 7 limitatamente alle parole: "e redatto secondo modello approvato dal Presidente della Camera dei Deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica" e il comma 9 limitatamente alle parole: "di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195" della Legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195 sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"?».

91A4190

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico (Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 7

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo della rendita 5% (1935) n. 322900 di nominali L. 700.000 intestato a Solbiati Michele, nato a Milano il 29 aprile 1947 ed ivi domiciliato.

ANNOTAZIONE:

Ipotecata per cauzione dovuta dal titolare a garanzia dell'esercizio della professione di agente di cambio presso la borsa valori di Milano, giusta domanda registrata a Milano l'11 novembre 1983 al n. 43568, serie 3ª.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

91A4138

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato DC/4

Si comunica che con decreto ministeriale n. R/731 in data 19 giugno 1991 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico chirurgico DC/4, registrazione n. 1891, della ditta Gildo Dal Cin S.p.a., codice fiscale n. 00767140155, con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Casiraghi, 422.

Si richiama l'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

91A4140

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Istituzione della commissione per la valutazione dei progetti di campagne d'informazione ambientale «La gestione dei rifiuti»

Con decreto ministeriale 19 agosto 1991 è stata istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione per la valutazione dei progetti di campagne di informazione ambientale «La gestione dei rifiuti».

91A4163

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1991, registro n. 19 Difesa, foglio n. 287, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Bonicelli Bruno, nato il 19 agosto 1922 a Villa Minozzo. — Già distintosi in numerosi combattimenti per coraggio e sprezzo del pericolo, in numerose azioni di sabotaggio e di guerriglia condotte con successo. Comandante di squadra, nel giorno della liberazione di Reggio Emilia, alla testa dei suoi uomini si portava nelle vicinanze della città per snidare un forte nucleo nemico che impediva l'avanzata e l'ingresso dei patrioti in città. Pur conscio del pericolo che correva, si portava in posizione esposta, ma idonea a contrastare la resistenza nemica. Mentre dirigeva il fuoco del suo *mitra*, cadeva colpito a morte da *raffica* del ripiegante nemico. Fulgido esempio di eroismo. — Villa S. Pellegrino, 24 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1991, registro n. 19 Difesa, foglio n. 301, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Schivo Angelo, nato il 6 ottobre 1924 ad Albenga. — Primo tra i primi volontari della prima zona Liguria in numerosi combattimenti, in missioni speciali pericolose, in atti di sabotaggio e colpi di mano, si distinse per coraggio e spirito combattivo, tanto da creare un mito fra la popolazione e fra i suoi dipendenti e infliggendo al nemico durissime perdite, sia in uomini, sia in materiale. Ferito ad un braccio durante un violentissimo combattimento, rifiutava l'aiuto dei compagni e continuava a combattere fin quando il nemico non veniva messo in fuga. Magnifica figura di combattente e di valoroso comandante. — Imperia-Savona, 6 gennaio 1944-30 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1991, registro n. 19 Difesa, foglio n. 291, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Zanotti Maria, nata il 10 aprile 1891 a Castel del Rio. — Madre di numerosa famiglia, animata da profonda fede negli ideali di libertà, subito dopo l'armistizio entrava nella Resistenza svolgendo importanti e rischiosi incarichi di collegamento fra le varie formazioni partigiane operanti in zona. Il 29 aprile 1944, mentre era intenta con un gruppo di donne a rivendicare pane e pace per i figli davanti al palazzo comunale veniva barbaramente uccisa, offrendo così la propria vita in olocausto alla rinascita della Patria. — Imola, settembre 1943-29 aprile 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1991, registro n. 19 Difesa, foglio n. 300, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Visintin Renato, nato il 17 settembre 1922 a La Spezia. — Comandante di squadra partigiana, accerchiata in aspro combattimento, rifiutava la resa e si lanciava, per primo, al contrattacco per aprire un varco al reparto. Pur riuscendo nell'intento di salvare buona parte dei suoi partigiani, cadeva da prode. — Korenj (Slovenia), 17 ottobre 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 1991, registro n. 19 Difesa, foglio n. 303, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare «alla memoria» per attività partigiana:

Croce

Zanchi Giangiacomo, nato il 26 gennaio 1925 a Milano. — Giovanissimo e valoroso patriota accorreva con slancio al richiamo della Patria oppressa distinguendosi per ardimento in tutti i combattimenti. Caduto in mani nemiche durante un'azione, affrontava in irriducibile, generoso silenzio su persone e fatti della Resistenza, lo strazio di lunga tortura. L'11 giugno 1944 condotto al supremo sacrificio, immolava la sua vita per la libertà. — Salsomaggiore, 11 giugno 1944.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1991, registro n. 35 Difesa, foglio n. 104, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Croce

Checcaglini Gino, nato il 16 maggio 1913 a Monterchi. — Fante animato da purissimo amor di Patria, fra i primi iniziava volontariamente in terra straniera una nuova campagna in contrasto con gli umilianti ordini dei tedeschi. Conscio della grave responsabilità che toccava a tutti gli italiani in seno ai reparti jugoslavi nella comune lotta contro il fascismo, non esitava ad esporre la propria vita pur di tenere alto il nome della Patria lontana nel corso di una durissima lotta sostenuta per mesi contro un nemico superiore per mezzi ed uomini. — Croazia, 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

91A4165

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 settembre 1991 concernente: «Sostituzione delle tabelle allegate al decreto ministeriale 2 agosto 1991, che detta disposizioni di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 55 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1991).

Nella tabella *A* allegata al decreto citato in epigrafe, concernente l'Elenco dei procedimenti della direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 7:

in corrispondenza del punto 13 relativo alla Divisione IV, nella colonna riportante il «Termine», dove è scritto: «gg. *390*», si legga: «gg. *300*»;

in corrispondenza del successivo punto 20, nella colonna riportante la «Norma», dove è scritto: «Artt. 37 *e* 41 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3;...», si legga: «Artt. 37 - 41 del D.P.R. 10-1-1957, n. 3;...»;

in corrispondenza del successivo punto 21, nella colonna riportante il «Procedimento», dove è scritto: «D.M. Congedo straordinario per *gravi* motivi di studio», si legga: «D.M. Congedo straordinario per motivi di studio».

Nella tabella *B* concernente l'Elenco dei procedimenti amministrativi della direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, alla pag. 11, sotto la Divisione III, in corrispondenza del punto 6, nella colonna riportante il «Procedimento», dove è scritto: «Riconoscimento delle imprese ai fini della vendita a prezzo ridotto di burro e dell'accesso agli aiuti per il burro concentrato destinati alla ...», si legga: «Riconoscimento delle imprese ai fini della vendita a prezzo ridotto di burro *e il burro* e dell'accesso agli aiuti per il burro *e il burro* concentrato destinati alla ...».

Nella tabella *C* concernente l'Elenco dei procedimenti amministrativi della direzione generale della produzione agricola, la tabella concernente la Divisione II, riportata rispettivamente alle pagine 13 e 14 del già citato supplemento ordinario, è integralmente sostituita dalla seguente:

Divisione II

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Autorizzazione alla esportazione e importazione di bestiame e selvaggina	D.M. 11-1-1988, n. 97; Legge 27-12-1977, n. 968	gg. 45
2	Attestato di idoneità alla fecondazione equina e autorizzazione alla istituzione e rinnovo di stazioni di monta	Legge 3-2-1963, n. 127; D.P.R. 2-11-1964, n. 1618	gg. 180
3	Concessione di contributi alle Associazioni nazionali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per il miglioramento genetico	Legge 8-11-1986, n. 752; Art. 1 Legge 201/91	gg. 90
4	Concessione di contributi per la realizzazione e gestione di centri genetici	Legge 8-11-1986 n. 752; Art. 1. Legge 201/91	gg. 180
5	Iscrizione nel registro delle imprese produttrici di uova	Legge n. 356 del 1966; regg. CEE nn 2782/75 e 1868/77	gg. 90
6	Riconoscimento personalità giuridica di enti e associazioni e approvazione relativi statuti e acquisti	Art. 12 e seg. Cod. Civ. Legge 12-1-1991 n. 13; Legge 15-1-1991 n. 30	gg. 210
7	Istituzione dei libri genealogici ed approvazione dei relativi disciplinari	Legge 15-1-1991 n. 30	gg. 210
8	Concessione di contributi alle Regioni per le A.P.A. e alle Ass. naz. allevatori per la realizzazione di programmi ordinari relativi ai LL.GG. e controlli funzionali ed altri programmi zootecnici straordinari	Legge 15-1-1991 n. 30; Legge n. 832 del 1912; Legge n. 493 del 1954; Legge 752/86; Art. 1 Legge 201/91	gg. 180
9	Istruttoria pratiche per esame da parte del Comitato di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 252 art. 1, comma 3	Legge 9-4-1990 n. 87; Legge 8-8-1991, n. 252	
	a) trasmissione domande e progetti al Comitato		gg. 40
	b) comunicazioni agli interessati delle decisioni del Comitato		gg. 40
	c) provvedimenti concessione contributi e mutui		gg. 210
	d) provvedimenti liquidazione (stati di avanzamento e finali)		gg. 150
10	Spese per svolgimento iniziative per la lotta contro l'ipofertilità del bestiame	Legge 752/86 art. 4, comma 2; Art. 1 Legge 201/91	gg. 210
11	Spese per interventi a favore allevamento selvatici, attività venatoria e recupero animali in via di estinzione ecc.	Legge 752/86 art. 4 comma 2; Art. 1 Legge 201/91	gg. 210
12	Concessione contributi per realizzazione impianti di rilevanza nazionale o pluri-regionale, dimostrativi e pilota	Legge 752/86 art. 4, comma 2: Art. 1 Legge 201/91	gg. 120

Nella tabella concernente la Divisione V, alla pag. 15, in corrispondenza del punto 11, nella colonna riportante la «Norma», dove è scritto: «L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *g*);...», si legga: «L. n. 752/86, art. 4, comma 2, lett. *a*);...».

Nella tabella *D* concernente l'Elenco dei procedimenti della direzione generale dell'economia montana e delle foreste, alla pag. 19, in corrispondenza del punto 4, nella tabella relativa all'Ufficio economato, nella colonna riportante la «Norma», dove è scritto: «D.P.R. 28-7-1967 n. *718*», si legga: «D.P.R. 28-7-1967 n. *851*». Alla medesima pagina, la tabella sotto Divisione III, è integralmente sostituita dalla seguente:

Divisione III

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Conferimento incarichi missioni all'estero a dipendenti dell'Amministrazione	R.D. 3-6-1926, n. 941 e successive modificazioni	gg. 90

Alla successiva pag. 20, la tabella sotto Divisione IV - VII - VIII - IX - X - XI è integralmente sostituita dalla seguente:

Divisione IV - VII - VIII - IX - X - XI

N. d'ordine	Procedimento	Norma	Termine
1	Provvedimenti di assunzioni, stato giuridico, trattamento di quiescenza del personale del Corpo forestale dello Stato - Equi indennizzi; Disciplina e inquadramento economico del personale del Corpo forestale dello Stato	D.L. 12-3-1948 n. 804; L. 46/48; L. 15-7-1950 n. 539; L. 4-5-1951 n. 538; D.P.R. 24-6-1954 n. 368; D.P.R. 10-1-1957 n. 3; D.P.R. 3-5-1957 n. 686; L. 26-7-1961 n. 709; L. 18-2-1963 n. 301; L. 4-1-1968 n. 15; L. 18-3-1968 n. 249; L. 20-4-1968 n. 482; D.P.R. 28-12-1970 n. 1072; L. 30-12-1971 n. 1204; D.P.R. 30-6-1972 n. 748; L. 15-12-1972 n. 772; L. 10-12-1973 n. 804; D.P.R. 29-12-1973 n. 1092; L. 17-6-1974 n. 79; D.P.R. 25-11-1976 n. 1026; L. 27-5-1977 n. 284; D.P.R. 28-11-1977 n. 1139; L. 9-12-1977 n. 903; L. 21-11-1978 n. 715; L. 7-9-1979 n. 29; L. 11-7-1980 n. 312; L. 20-9-1980 n. 574; L. 1-4-1981 n. 121; D.P.R. 9-6-1981 n. 310; L. 20-11-1982 n. 869; L. 29-11-1982 n. 881; D.P.R. 25-6-1983 n. 344; D.L. 12-9-1983 n. 463; L. 11-11-1983 n. 638; D.P.R. 27-3-1984 n 69; L. 10-7-1984 n. 301; L. 20-3-1984 n. 34; L. 13-8-1984 n. 476; L. 24-10-1984 n. 732; L. 22-8-1985 n. 444; D.L. 28-1-1986 n. 9; L. 24-3-1986 n. 79; D.P.C.M. 10-6-1986; L. 11-7-1986 n. 341; L. 10-10-1986 n. 668; L. 24-12-1986 n. 958; D.P.R. 10-4-1987 n. 150; D.P.R. 8-5-1987 n. 266; D.L. 21-9-1987 n. 387; L. 20-11-1987 n. 472; D.P.C.M. 17-2-1988 n. 169; L. 7-7-1988 n. 254; L. 23-8-1988 n. 370; L. 27-1-1989 n. 25; L. 1-2-1989 n. 53; D.P.C.M. 10-3-1989 n. 116; D.P.R. 17-1-1990 n. 44; D.P.R. 5-6-1990 n. 147; L. 7-6-1990 n. 149; L. 7-8-1990 n. 232; L. 23-1-1991 n. 21; D.P.R. 27-2-1991 n. 132; D.P.C.M. 4-3-1991 n. 138	Vedasi tabella *A* divisione II - III - V - VI
2	Pagamento spese per accertamenti sanitari:	D.P.R. 19-3-1956 n. 303; L. 20-5-1970 n. 300; L. 11-11-1983 n. 638	
	a) iscrizione fondi in bilancio		gg. 210
	b) liquidazione		gg. 90
3	Gettoni di presenza e missioni a componenti organi collegiali operanti nei settori di attività dell'Amministrazione	D.P.R. 11-1-1956 n. 55	gg. 180
4	Rimborso spese di cura	D.P.R. 10-1-1957 n. 3; D.P.R. 3-5-1957 n. 686; D.P.C.M. 5-7-1965 - L. 27-7-1972 n. 1116	gg. 180
5	Liquidazione e pagamento indennità e rimborsi spese per trasferimenti del personale appartenente ai ruoli del C.F.S.	L. 10-3-1987 n. 100; D.L. 4-8-1987 n. 325; L. 3-10-1987 n. 402	gg. 500
6	Riconoscimento inidoneità parziale	D.P.R. 25-10-1981 n. 738	gg. 150
7	Sussidi a favore del personale	D.P.R. 748/1972 art. 7; D.P.R. 266/1987	Vedasi tabella *A* Divisione II

Nella tabella *E* concernente l'Elenco dei procedimenti amministrativi dell'ispettorato centrale repressione frodi sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 21, nella tabella sotto Uffici periferici, in corrispondenza dei punti 2 e 4, nella colonna riportante la «Norma», dove è scritto: «Reg. (CEE) n. *822-87*», si legga: «Reg. (CEE) n. *822/87*»; in corrispondenza del punto 5, nella stessa colonna, dove è scritto: «Reg. (CEE) n. *822-87* e Reg. (CEE) n. *2641-88*», si legga: «Reg. (CEE) n. *822/87* e Reg. (CEE) n. *2641/88*»;

alla pag. 22, nella tabella sotto Divisione I, in corrispondenza del punto 3, lett. *b*), nella colonna riportante il «Termine», in luogo di: «gg. *90*», si legga ed intenda: «gg. *60*»; in corrispondenza del punto 8, nella colonna «Norma», dove è scritto: «...; D.P.R. *266-87*; D.P.R. *395-1988*», si legga: «...; D.P.R. *266/87*; D.P.R. *395/1988*»; in corrispondenza del punto 9, nella colonna «Norma», dove è scritto: «L. *472-1987;* D.P.R. *266-1987*; L. *93-1983*; D.P.R. *395-1988»,* si legga «L. *472/1987*; D.P.R. *266/1987*; L. *93/1983*; D.P.R. *395/1988*»; in corrispondenza del punto 10, nella colonna «Norma», dove è scritto: «...; D.P.R. n. *266-87*; D.P.R. n. *395-1988*...», si legga: «...; D.P.R. n. *266/87*; D.P.R. n. *395/1988*...»;

alla pag. 22, nella tabella sotto Divisione III, in corrispondenza del punto 1, nella colonna «Norma», dove è scritto: «..., convertito nella legge *462-86*, ...», si legga: «..., convertito nella legge *462/86*, ...».

91A4169

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **L'AQUILA**
  Libreria UNIVERSITARIA
  Piazza V. Rivera, 6
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **PALMI (Reggio Calabria)**
  Libreria BARONE PASQUALE
  Via Roma, 31
- **REGGIO CALABRIA**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di Fiorelli E.
  Via Buozzi, 23
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- **SALERNO**
  Libreria ATHENA S.a.s.
  Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria TARANTOLA
  Via Matteotti, 37
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE S.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria UNIVERSITAS
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **FROSINONE**
  Cartolibreria LE MUSE
  Via Marittima, 15
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
  Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
  c/o Chiosco Pretura di Roma
  Piazzale Clodio
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5
- **SAVONA**
  Libreria IL LEGGIO
  Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **CREMONA**
  Libreria DEL CONVEGNO
  Corso Campi, 72
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  GARZANTI Libreria internazionale
  Palazzo Università
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14
- **VARESE**
  Libreria PONTIGGIA e C.
  Corso Moro, 3

MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11
- **PESARO**
  LA TECNOGRAFICA
  di Mattioli Giuseppe
  Via Mameli, 80/82

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Di.E.M. Libreria giuridica
  c/o Palazzo di Giustizia
  Viale Elena, 1
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ASTI**
  Libreria BORELLI TRE RE
  Corso Alfieri, 364
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **NOVARA**
  Libreria POLICARO
  Via Mille, 16
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. S.r.l.
  Via Roma, 80
- **VERCELLI**
  Libreria LA LIBRERIA
  Corso Libertà, 46

PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria DELLE PROFESSIONI
  Via Manzoni, 45/47
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando, 15/16
- **RAGUSA**
  Libreria E. GIGLIO
  Via IV Novembre, 39
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22
- **TRAPANI**
  Libreria LO BUE
  Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Libreria AMEDEO NUOVA
  di Quilici Irma & C. S.n.c.
  Corso Amedeo, 23/27
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **MASSA**
  GESTIONE LIBRERIE
  Piazza Garibaldi, 8
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  Cartolibreria BELLUNESE
  di Baldan Michela
  Via Loreto, 22
- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale*, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 70.000, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189